

# **REGOLAMENTO DEL COORDINAMENTO REGIONALE DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO E COOPERATIVE DEL PIEMONTE**

**(Approvato dall'Assemblea Soci del 16 febbraio 2022)**

## **Art. 1 ATTIVITÀ**

Il Coordinamento Regionale delle Società di Mutuo Soccorso e Cooperative ex SOMS, organo territoriale della FIMIV, svolge la propria attività nel territorio del Piemonte, stabilendo e coltivando rapporti, anche sul piano nazionale ed internazionale, con enti e istituzioni pubbliche e private, che siano interessati o interessabili ai problemi dell'associazionismo in genere e della mutualità volontaria, nonché con tutti gli organismi che svolgono la propria attività nel campo del volontariato.

Il Coordinamento tutela gli interessi più generali delle Società affiliate, nel pieno rispetto della indipendenza e della autonomia delle singole Società.

Il Coordinamento è assolutamente apartitico.

## **Art. 2 FINALITÀ**

Il Coordinamento non ha scopo di lucro e finalizza le proprie attività, proposte ed interventi alla migliore affermazione morale e sociale delle società che ne fanno parte, nonché alla promozione, tra tutti i cittadini, dei principi della mutualità.

Il Coordinamento si propone inoltre di promuovere e favorire la ricerca storica sulle vecchie società di mutuo soccorso al fine di divulgare e salvaguardare il patrimonio culturale, morale e materiale che hanno rappresentato e che ancora oggi possono rappresentare.

## **Art. 3 COMPITI**

Il Coordinamento avrà il compito di:

- a) promuovere la conoscenza e la diffusione dei valori del mutualismo volontario e favorire la nascita e diffusione di strutture mutualistiche;
- b) promuovere tutte le attività perché le Società, nel rispetto delle norme statutarie di ciascuno, realizzino una più larga e partecipata mutualità di rapporti, di scambi, di iniziative e di cooperazione in Italia e nell'ambito dell'Unione Europea;
- c) recuperare la dignitosa collocazione delle Società in rapporto alle esigenze del mondo contemporaneo e alla realtà istituzionale del territorio;
- d) raccogliere le istanze valide delle Società e rappresentarle al Governo, al Parlamento, alla Regione ed agli Enti territoriali e agli Organismi culturali ed associativi, anche per inserirvi rappresentanze qualificate, laddove si ritenga necessaria ed utile la partecipazione;
- e) adoperarsi per la definizione giuridica, confacente ai bisogni e alla realtà dei tempi correnti, delle SMS, perché queste acquisiscano una chiara qualificazione, anche al fine di essere ammesse a riconoscimenti e provvidenze, compresi quelli di natura fiscale e economica, secondo le leggi vigenti;
- f) adoperarsi per la salvaguardia del patrimonio materiale e morale delle società di mutuo soccorso.

## **Art. 4 SEDE**

Il Coordinamento ha la propria sede nella Città di Torino presso gli uffici del Comitato Regionale Piemontese della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

#### Art. 5 PROVENTI

I proventi con i quali il Coordinamento provvede alla propria attività sono:

1. le quote sociali, ordinarie e straordinarie, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo Regionale, anno per anno, a carico dei Soci;
2. le somme eventualmente residue dallo svolgimento dei Congressi del Coordinamento o da incontri di studio o seminari;
3. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

I suddetti proventi - e i beni acquisiti con gli stessi - costituiscono il fondo comune (patrimonio) del Coordinamento.

#### Art. 6 SOCI

La qualità di Socio è conseguibile - a richiesta scritta - da ciascuna Società.

Ogni Società è rappresentata nel Coordinamento dal Suo Presidente pro-tempore o da un suo delegato.

Possono essere soci onorari personalità nominate dall'Assemblea.

Le società non in regola con i contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo Regionale perdono ogni capacità d'intervento nella vita del Coordinamento.

#### Art. 7 ORGANI

Gli organi sociali del Coordinamento sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo Regionale;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere.

#### Art. 8 ASSEMBLEA

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Regolamento, impegnano tutti gli associati.

L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali. In particolare, spetta all'Assemblea deliberare su:

- programmi di attività;
- approvazione del bilancio annuale, consuntivo e di previsione. L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;
- elezione del Consiglio Direttivo Regionale (eventualmente anche del Consiglio dei Revisori dei Conti e di quello dei Probiviri);
- nomina del Presidente Onorario e di soci onorari nella misura massima di otto;
- modifiche del regolamento, eventuale scioglimento del Coordinamento.

Possono partecipare all'Assemblea, oltre al Presidente o al delegato, altri rappresentanti (massimo quattro), di ciascuna società aderente, senza diritto personale di voto, che è espresso dal Presidente o dal suo delegato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Coordinamento, assistito dal Segretario. Per la convocazione, lo svolgimento e per quanto altro concerne le competenze dell'Assemblea sono valide ed applicabili le comuni norme in materia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno sette giorni prima.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno.

#### Art. 9

### CARICHE SOCIALI: REQUISITI

Gli eletti alle cariche sociali devono essere Presidenti di Società aderente o Soci da loro delegati, o Soci onorari. Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni.

#### Art. 10

### CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

Il Consiglio Direttivo Regionale rappresenta tutte le Società di Mutuo Soccorso iscritte al Coordinamento, E' formato da 15 a 40 membri, eletti dall'Assemblea dei Soci, che determina il numero dei Consiglieri. I Consiglieri sono eletti in rappresentanza geografica delle Società distribuite su tutto il territorio regionale, in numero proporzionale al numero delle Società iscritte, sulla base di una valutazione collegiale effettuata dal Comitato Elettorale appositamente costituito dalla Assemblea.

Il Consiglio per conseguire le finalità dell'Associazione:

- nomina il Comitato di Presidenza;
- approva le direttive generali ed i programmi di attività, i bilanci di previsione ed i conti consuntivi, proposti dal Comitato di Presidenza;
- organizza i Congressi del Coordinamento, e li sottopone alla approvazione della Assemblea;
- fissa date e modalità delle Assemblee dei Soci su proposta del Comitato di Presidenza;
- delibera le quote sociali ordinarie ed i contributi straordinari, su proposta del Comitato di Presidenza.

Il Consiglio Direttivo Regionale delibera, salvo richiesta di almeno un terzo dei consiglieri presenti, a votazione palese; per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei voti dei presenti in numero non inferiore alla metà più uno dei Consiglieri eletti.

I Consiglieri eletti sono Delegati di zona, e sono punto di riferimento, per le Società del territorio, per fornire informazioni e chiarimenti in attuazione di normative e di iniziative, garantendo un rapporto continuo con il Comitato di Presidenza e con il Presidente del Coordinamento.

#### Art. 11

### COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza svolge la funzione di Governo del Coordinamento.

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e da 8 a 12 membri nominati dal Consiglio Direttivo Regionale. Al suo interno nomina uno o due Vice Presidenti

I membri del Comitato di Presidenza sono eletti dal Consiglio Direttivo neo eletto, su proposta del Consiglio Direttivo in scadenza di mandato.

Il Comitato di Presidenza potrà invitare a partecipare persone che abbiano competenze e conoscenze utili alle discussioni sugli argomenti all'OdG,

Il Comitato provvede:

- a formulare le direttive generali e i programmi di attività, i bilanci di previsione e i bilanci consuntivi, e li sottopone alla approvazione del Consiglio Direttivo;
- ad assicurare la pratica e la piena applicazione delle decisioni del Consiglio Direttivo;
- a proporre al Consiglio Direttivo la costituzione di uno o più Gruppi di lavoro, per la realizzazione di specifici progetti: ai Gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare i Soci di tutte le Società;
- a nominare al proprio interno una segreteria tecnica per coordinare la elaborazione, la realizzazione e lo stato di avanzamento dei progetti e delle iniziative;
- a proporre con parere vincolante i consiglieri delegati a rappresentare il Coordinamento nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso, nel rispetto del criterio di rappresentanza territoriale. Il Presidente del Coordinamento è Consigliere di diritto del CdA della Fondazione, nel rispetto del criterio di rappresentanza territoriale. I Consiglieri delegati a far parte del CdA della Fondazione durano in carica per il tempo previsto dallo statuto della Fondazione. Possono essere revocate e sostituite le nomine secondo le decisioni prese e votate dal Consiglio direttivo del Coordinamento;
- a nominare i rappresentanti presso gli organismi consultivi statali, regionali e locali;
- a definire le regole di comportamento dei Consiglieri delegati a rappresentare il Coordinamento presso il CdA della Fondazione, e presso tutti gli organismi consultivi statali regionali e locali;
- a promuovere e convocare convegni regionali e locali e a nominare Commissioni di studi e di lavoro.

## Art. 12 PRESIDENTE

Il Presidente del Coordinamento è proposto alla votazione del Consiglio Direttivo dal Comitato di Presidenza nella prima riunione del Comitato di Presidenza neo-eletto, Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale del Coordinamento, dirige le attività e ne adotta i provvedimenti necessari per la gestione e il funzionamento del Coordinamento, convoca e presiede il Comitato di Presidenza, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, sia in caso di convocazione ordinaria che straordinaria, esercitando tutte le funzioni ed attribuzioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

E' in sua facoltà delegare un Vice Presidente o, a suo giudizio, altro Consigliere o Socio, a rappresentare il Coordinamento o svolgere incarichi speciali per conto e nell'interesse della stesso o stabilire e mantenere contatti e rapporti con altri Enti o Organismi pubblici o privati, nazionali o stranieri, culturali, amministrativi, giudiziari, di ricerca, ecc.

## Art. 13 INCARICHI SPECIALI

Su proposta del Comitato di Presidenza il Presidente può nominare:

a) uno (o più) "Comitati scientifici" anche con soci ordinari delle Società aderenti o di altri cittadini che dimostrino interesse ai fini del Coordinamento, per l'impostazione, la conduzione e la realizzazione di studi, indagini e ricerche d'interesse del Coordinamento o dei Sodalizi;

b) su proposta del Comitato di Presidenza, uno o più Gruppi di lavoro , incaricati di ideare, elaborare e realizzare specifici progetti ed iniziative.

#### Art. 14 TESORIERE

Il Tesoriere cura l'amministrazione dei beni del Coordinamento, provvede alla redazione delle scritture di contabilità, svolge le mansioni di economo e gestisce cassa e banche, elabora il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione da sottoporre alla approvazione del Comitato di Presidenza

Dura in carica quattro anni, ed è nominato dal Comitato di Presidenza, anche tra Soci non Consiglieri.

#### Art. 14 Bis SEGRETARIO DI PRESIDENZA

Il Segretario è l'organo esecutivo della Presidenza; collabora col Presidente per l'attuazione dei fini istituzionali; per organizzare le strutture degli uffici speciali, per la convocazione delle Riunioni, la preparazione degli OdG, la verbalizzazione delle Riunioni.

Organizza e gestisce l'Archivio del Coordinamento

Dura in carica quattro anni . E' scelto dal Presidente, anche tra non Consiglieri e non Soci, e proposto alla approvazione del Consiglio Direttivo.

#### Art. 15 GRATUITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

Al Presidente, ai Consiglieri al Segretario e al Tesoriere non sono riconosciute indennità né gettoni di alcun genere.

Agli stessi si può consentire, nei limiti della disponibilità di bilancio, il rimborso delle spese di trasporto per partecipare a Convegni, o incontri su mandato del Comitato di Presidenza.

#### Art. 16 DECADENZE E SOSTITUZIONI

I membri del Comitato di Presidenza decadono in caso di decesso, dimissioni, particolari impedimenti (gravi infermità) o in caso di assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle riunioni .

In questi casi il Comitato stesso prende atto della decadenza dell'incarico e procede alla cooptazione con persona avente le caratteristiche previste dall'art. 9 del presente Statuto.

In caso di decadenza del Presidente, il Coordinamento sarà retto dal Vicepresidente ove nominato o in mancanza dal più anziano per età che, insieme al Consiglio, dovrà provvedere ad indire l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali entro un anno.

#### Art. 17 PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario del Coordinamento deve corrispondere a persona che, oltre alla militanza nelle Società abbia acquisito alto prestigio, meriti particolari e notoriamente si sia impegnato per la crescita e la migliore affermazione delle Società anche sul piano nazionale.

La nomina del Presidente Onorario è espressa per voto di Assemblea, su proposta del Comitato di Presidenza Egli rappresenta la continuità storica del Coordinamento, ed è membro di diritto dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, e del Comitato di Presidenza, con diritto di voto.

Art. 18  
SOCI ONORARI

I soci onorari del Coordinamento possono essere scelti fra persone o enti pubblici o privati che abbiano realizzato opere, interventi o compiuto attività di rilevante interesse sociale o culturale, o che abbiano apportato contributi straordinari al Coordinamento. La nomina dei Soci Onorari è espressa per voto di Assemblea, su proposta del Comitato di Presidenza. I Soci Onorari fanno parte di diritto dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con diritto di voto.

Art. 19  
CONTROVERSIE - GIURÌ D'ONORE

Ogni controversia che dovesse insorgere in seno al Coordinamento sarà composta e risolta, prima con l'intervento del Presidente e, se del caso, da uno speciale "Giurì d'Onore" composto dal Presidente, dal Vice Presidente ove nominato o eventualmente designato dal Consiglio e da un Socio indicato dalla persona interessata alla controversia.

Il Giurì sarà presieduto dal Presidente della Legacoop.

I Soci si impegnano a rispettare le decisioni del "Giurì d'Onore".

Art. 20  
ARBITRATO E COMMISSARIAMENTO  
DELLE SOCIETA' ADERENTI

Ove, in seno alle Società aderenti, dovesse insorgere controversie fra Organi istituzionali, al fine di mantenere il buon nome della Istituzione, se richiesti, il Coordinamento può intervenire sia per la nomina, a spese del Sodalizio richiedente, di un Commissario per non oltre sei mesi, con incarico di indire e gestire nuove elezioni, sia per la soluzione delle controversie con proprio Giurì d'Onore.